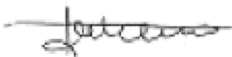


# ICP S.r.l.s.

## Schema di Certificazione SCH 01

### Operatore F-GAS

| Rev. | Data       | Natura della modifica                                                                  | Redazione                                                                            | Approvazione                                                                          |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 20/04/2020 | Prima emissione                                                                        | Direttore Tecnico                                                                    | Direttore Generale                                                                    |
| 1    | 19/08/2020 | Seconda emissione a seguito di commenti Accredia                                       |                                                                                      |                                                                                       |
| 2    | 01/03/2021 | Terza emissione a seguito di commenti Accredia                                         |                                                                                      |                                                                                       |
| 3    | 25/05/2022 | Aggiunta penale per richiesta trasferimenti                                            |                                                                                      |                                                                                       |
| 4    | 31/03/2023 | Integrazioni relative al Mantenimento della certificazione p. 11                       |                                                                                      |                                                                                       |
| 5    | 02/04/2024 | §4.2 rettificati i tempi di attraversamento del test scritto per le categorie III e IV |                                                                                      |                                                                                       |
| 6    | 21/09/2026 | §4.8 integrate indicazioni per emissione certificato in caso di transfer               |  |  |

## Indice

---

### **1**

1. Scopo · 3

---

### **2**

2. Riferimenti · 3

---

### **3**

3. Termini e definizioni · 4

---

### **4**

4. Processo di certificazione · 5

## 1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo integrare quanto definito nel Regolamento Generale REG 01, nei rapporti tra ICP S.r.l.s. e coloro che richiedono la certificazione delle proprie competenze per la figura professionale di “Operatore gas fluorurati”.

Il presente schema di certificazione si applica alle persone fisiche che svolgono:

Una o più delle seguenti attività su **celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra:**

- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.

in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018.

## 2. Riferimenti

Nella redazione del presente regolamento sono state prese a riferimento le seguenti fonti; i riferimenti non datati si intendono nella loro revisione vigente.

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”.
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale (RG-01).
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale (RG-01-02).
- Regolamento 517/2014 UE sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006.
- Regolamento UE n. 2015/2067 Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero

contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008.

- DPR 146 del 16/11/2018 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- Decreto Direttoriale 29/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

### 3. Termini e definizioni

**Candidato:** Richiedente che possiede i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

**Certificato:** Documento indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione.

**Competenza:** Capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti.

**Esame:** Attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello Schema di certificazione.

**Esaminatore:** Persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale, valutarne i risultati.

**Processo di certificazione:** Attività mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione relativa alla certificazione, il rinnovo della certificazione e l'utilizzo di certificati e di loghi/marchi.

**Qualifica:** Livello di istruzione, formazione-addestramento ed esperienza di lavoro dimostrati, ove applicabile.

**Reclamo:** Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di certificazione, relativa alle attività di tale organismo o di una persona certificata, per la quale è attesa una risposta.

**Requisiti di certificazione:** Insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello Schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

**Richiedente:** Persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione.

**Ricorso:** Richiesta da parte di un richiedente, candidato o persona certificata, di riconsiderare qualsiasi decisione presa dall'organismo di certificazione relativa alla certificazione da lui/lei desiderata.

**Schema di certificazione:** Competenze ed altri requisiti relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità.

**Sorvegliante:** Persona operante per ICP nel supportare la Commissione d'esame affinché i partecipanti agli esami di certificazione assumano un comportamento consono, vigilando che nessuno copi o utilizzi materiale non ammesso.

**Sorveglianza:** Monitoraggio periodico, durante i periodi di validità della certificazione, delle prestazioni di una persona certificata per garantire che mantenga la conformità allo Schema di certificazione.

**Valutazione:** Processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello Schema di certificazione.

## 4. Processo di certificazione

### 4.1 Domanda e contratto di certificazione

Il Candidato che intende accedere al processo di certificazione deve presentare richiesta utilizzando il MOD 10 "Richiesta di ammissione" disponibile sul sito web [www.icpitalia.org](http://www.icpitalia.org).

Allegati alla domanda dovranno essere presentati:

- Regolamento Generale REG 01 e Informativa sulla Privacy controfirmati per presa visione e accettazione.
- Copia di un documento di identità valido.
- Curriculum Vitae aggiornato, datato, firmato per esteso e completo di consenso al trattamento dati personali e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
- Fototessera.
- Attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale contenente le seguenti informazioni:
  - Regolamento richiesto;
  - Categoria richiesta: I, II, III o IV per le figure regolamentate dal il Regolamento (UE) 2015/2067;
  - N° di pratica (PR...).

Il richiedente apportando la propria firma sul modulo d'iscrizione MOD 10 "Richiesta di ammissione" accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.

Il contratto di certificazione ha durata decennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione.

## 4.2 Processo di valutazione

Il processo di valutazione ha inizio con la verifica della richiesta presentata dal candidato attraverso il modulo MOD 10. Sono ammessi all'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MOD 10 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono dichiarati idonei.

L'esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicato da ICP ai candidati.

### Esame secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Le materie di esame vertono sulle competenze e conoscenze definite nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 2015/2067 in base alla categoria oggetto di certificazione.

Sono definite le seguenti quattro categorie di competenza distinte sulla base delle attività svolte:

|                                   | CATEGORIA I | CATEGORIA II <sup>1</sup> | CATEGORIA III <sup>2</sup> | CATEGORIA IV <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Controllo delle perdite</b>    | X           | X (limitato)              |                            | X (limitato)              |
| <b>Recupero</b>                   | X           | X (limitato)              | X (limitato)               |                           |
| <b>Installazione</b>              | X           | X (limitato)              |                            |                           |
| <b>Manutenzione e riparazione</b> | X           | X (limitato)              |                            |                           |
| <b>Smantellamento</b>             | X           | X (limitato)              |                            |                           |

L'esame verte su:

- Ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11.
- Almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicate con i numeri 6, 7, 8, 9.

<sup>1</sup> Per le limitazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del Reg. UE 2015/2067

<sup>2</sup> Per le limitazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del Reg. UE 2015/2067

<sup>3</sup> Per le limitazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) del Reg. UE 2015/2067

Quando, nelle colonne “Categorie”, più caselle relative alle competenze e conoscenze sono raggruppate in una colonna unica significa che in sede d’esame non saranno necessariamente valutate singolarmente tutte le suddette competenze e conoscenze.

Le prove d’esame sono strutturate secondo le seguenti modalità:

### **Test 01 a risposta multipla**

Vengono valutati i requisiti di competenza e conoscenza indicati con la lettera T nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 in base alla categoria oggetto di certificazione.

La prova è composta da domande con tre possibili risposte di cui una sola è esatta. Il numero di domande ed il tempo a disposizione per la prova teorica viene definito in base alla categoria di qualificazione richiesta:

|                      | N° domande | Tempo<br>Massimo |
|----------------------|------------|------------------|
| <b>CATEGORIA I</b>   | 30         | 90 minuti        |
| <b>CATEGORIA II</b>  | 30         | 90 minuti        |
| <b>CATEGORIA III</b> | 12         | 30 minuti        |
| <b>CATEGORIA IV</b>  | 15         | 30 minuti        |

Durante la prova di esame non è consentito ai candidati di consultare alcun documento, manuale o norma.

Per ciascuna risposta corretta è attribuito un punto. La prova si considera superata se la valutazione finale è superiore o uguale a 60%. Il superamento del Test 01 dà accesso alla prova successiva.

### **Test 02 prova pratica**

Durante la prova pratica vengono valutati i requisiti di competenza e conoscenza indicati con la lettera P nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 in base alla categoria oggetto di certificazione.

Il numero di domande (attività) ed il tempo a disposizione per la prova pratica viene definito in base alla categoria di qualificazione richiesta:

|                     | N° domande | Tempo<br>Massimo |
|---------------------|------------|------------------|
| <b>CATEGORIA I</b>  | 5          | 90 minuti        |
| <b>CATEGORIA II</b> | 5          | 90 minuti        |

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| <b>CATEGORIA III</b> | 2 | 45 minuti |
| <b>CATEGORIA IV</b>  | 2 | 45 minuti |

Per lo svolgimento della prova pratica vengono messi a disposizione del candidato il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività richieste.

La prova si considera superata se la valutazione finale è superiore o uguale a 60%. Per superare l'esame nella sua interezza, il candidato deve avere superato entrambe le prove d'esame.

In caso di mancato superamento della sola prova pratica, la prova teorica rimarrà valida e il candidato potrà ripetere la sola prova pratica entro il termine di scadenza dell'iscrizione al Registro telematico (8 mesi), come previsto all'art. 7, comma 3, lettera c) e art. 21, comma 3 del DPR 146/2018.

Superata tale scadenza il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione (iscrizione, registro telematico, partecipazione esame).

Il candidato supera l'esame se ha ottenuto una valutazione complessiva superiore o uguale a 70%.

La valutazione complessiva "N" è calcolata seguendo la seguente formula:

$N = 0,30 \text{ nt} + 0,70 \text{ np}$ , dove:

nt è la valutazione in % della prova teorica;

np è la valutazione in % della prova pratica.

In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato né per eccesso né per difetto.

In caso di valori centesimali, il risultato viene arrotondato per difetto.

La ripetizione dell'esame è subordinata alla presentazione dell'iscrizione al registro telematico in corso di validità.

### 4.3 Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da esaminatori qualificati da ICP.

Gli esaminatori sono qualificati sulla base della competenza tecnica ed esperienza specifica in una o più delle seguenti attività riguardanti:

- le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, comprese le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- le apparecchiature di protezione antincendio;
- i commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- il recupero di solventi a base di gas fluorurati.

Gli esaminatori devono inoltre dimostrare di conoscere la legislazione e la normativa tecnica cogente applicabile alla tipologia di esame per cui sono stati incaricati:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento UE n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Ai fini della qualifica, gli esaminatori devono dimostrare esperienza specifica, tramite partecipazione a sessioni di esame come esaminatore e/o tramite esperienza professionale, nelle attività oggetto di certificazione di almeno 5 anni.

La Commissione è composta da un numero di esaminatori tale da non superare la soglia di un esaminatore ogni 8 iscritti, qualora il numero di iscritti fosse superiore a 4 la commissione sarà composta da un esaminatore e un sorvegliante.

Il personale di ICP, ha diritto ad assistere come osservatore alle prove di esame. Stesso diritto mantengono eventuali rappresentanti dell'Ente di accreditamento, che possono presenziare ai fini del controllo del corretto operato di ICP.

#### **4.4 Emissione del certificato**

Al candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con i pagamenti, ICP rilascia la certificazione previa delibera positiva della Direzione Tecnica o altra persona delegata e lo iscrive nel relativo Registro.

La Direzione Tecnica o altra persona delegata opera come Decision Maker, possedendo competenze adeguate che comprendono la conoscenza dei processi di delibera di ICP e conoscenza generale della normativa F-GAS.

In particolare il Decision Maker deve assicurare il possesso dei seguenti requisiti:

- conoscenza dei processi di decisione relativa alla certificazione;
- conoscenza della legislazione e della normativa tecnica cogente relativa ai gas fluorurati a effetto serra:
- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento UE n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione può avvalersi di un esperto, con diritto di veto, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra.

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione e l'eventuale esperto, non possono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.

A fronte di valutazione positiva la Direzione Tecnica, o altra persona delegata, decide per l'emissione del certificato di conformità.

Il certificato viene emesso in formato tessera con fotografia del professionista certificato.

Il certificato, avente la forma di tesserino, riporta almeno i seguenti riferimenti:

- Nome organismo di certificazione ICP S.r.l.s;
- numero del certificato;
- cognome e nome della persona fisica;
- codice fiscale;
- descrizione del profilo professionale (in funzione delle attività e, per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, anche della categoria);
- norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 Categoria I, ecc.) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza, firma del rappresentante legale o suo specifico delegato.

La Segreteria Tecnica entro 10 giorni dal rilascio del certificato, pubblica nel sito di ICP le informazioni relative al personale certificato.

Il registro delle persone certificate per i Gas Fluorurati è pubblicato sul Registro Nazionale F-GAS ([www.fgas.it](http://www.fgas.it)).

## **4.5 Mantenimento della certificazione**

La certificazione ha validità decennale ed è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza svolte annualmente da ICP.

Almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del mantenimento della certificazione, la Segreteria Tecnica provvede a trasmettere alla persona fisica certificata comunicazione richiedente le evidenze necessarie al mantenimento.

A questo scopo la persona certificata è tenuta a produrre le seguenti:

- documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti al campo di applicazione del certificato<sup>4</sup>;
- conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione;
- autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 contenente:
  - a. la presenza di reclami (o della loro gestione);
  - b. la presenza di contenziosi legali in corso relativi al profilo certificato;
  - c. il pagamento regolare delle quote annuali.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali ICP valuta l’adeguatezza della relativa gestione, sulla base della tempestività e congruenza delle azioni intraprese dal professionista. Dopo la risposta iniziale, da fornire entro 10 giorni lavorativi al reclamante, il professionista deve aver provveduto ad adottare le misure necessarie (compreso il mancato seguito a reclami ritenuti non applicabili) entro 6 settimane calendariali, dando la necessaria risposta al reclamante. Di tale processo (ricezione del reclamo, prima risposta, analisi e azione discendente) il professionista deve tenere adeguata tracciabilità documentale. Il professionista dovrà dare evidenza di tale gestione a ICP nei termini sopra indicati.

La documentazione relativa al mantenimento della certificazione dovrà pervenire a ICP almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal completamento della sorveglianza, la Segreteria Tecnica procede con l’inserimento dell’esito della sorveglianza nel Registro Telematico.

In caso di mancata ricezione della documentazione la Segreteria Tecnica provvederà a sospendere il certificato entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza annuale della sorveglianza. Il certificato potrà essere reintegrato entro 180 giorni dalla scadenza annuale, a ricevimento della documentazione richiesta e a fronte del versamento dell’importo previsto come costo di riattivazione. In caso di mancata ricezione della documentazione si procederà con la revoca definitiva del certificato.

In caso di revoca del certificato, l’addetto FGAS dovrà ripetere l’intero iter di certificazione, prima di poter effettuare un nuovo intervento.

---

<sup>4</sup> Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il ICP manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza a ICP di avere effettuato almeno un intervento inerente al campo di applicazione del certificato.

## 4.6 Estensione della certificazione

Gli Operatori FGAS certificati in una categoria possono fare richiesta per l'estensione della loro certificazione ad una categoria superiore (es. da Categoria II a Categoria I). Per richiedere il passaggio di categoria, l'addetto FGAS certificato deve inviare la seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di certificazione.
- Copia del pagamento della quota di "partecipazione esame per passaggio categoria" prevista nel tariffario.
- Evidenza dell'iscrizione al registro Telematico per la nuova categoria.

A ricevimento della documentazione, la Segreteria Tecnica invierà specifica comunicazione per l'accesso all'esame di certificazione composto da:

- Prova di test con 10 domande a risposta multipla della durata massima di 20 minuti.
- Prova pratica della durata di massimo 20 minuti.

Le materie di esame vertono sulle competenze e conoscenze definite nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 2015/2067 in base alla categoria oggetto di estensione.

A superamento dell'esame e ricevimento del pagamento della quota di "emissione certificato ed iscrizioni Registro Telematico" come da tariffario, si procederà con la delibera ed emissione del certificato che annulla e sostituisce quello precedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera, la Segreteria Tecnica procederà con l'inserimento dell'aggiornamento del certificato nel Registro Telematico Nazionale ([www.fgas.it](http://www.fgas.it)).

## 4.7 Rinnovo della certificazione

Il certificato si rinnova al termine dei 10 anni di validità.

Entro 60 gg dalla scadenza del certificato, il titolare del certificato (direttamente o tramite il proprio datore di lavoro) dovrà presentare la richiesta a ICP per il rinnovo della certificazione.

Il rinnovo è subordinato al superamento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte per l'esame di certificazione.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera del rinnovo della certificazione, la Segreteria Tecnica procederà con l'inserimento del certificato rinnovato nel Registro Telematico Nazionale ([www.fgas.it](http://www.fgas.it)).

L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.

## 4.8 Trasferimenti

Persone certificate da altri organismi di certificazione accreditati possono richiedere a ICP il trasferimento del certificato. La richiesta può essere inoltrata durante il periodo di validità del certificato, presentando richiesta, corredata di copia del certificato in corso di validità. La persona certificata deve presentare a ICP anche i documenti applicabili per la sorveglianza e fornire l'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) eventualmente aperte dall'Organismo di provenienza nei suoi confronti. Il certificato emesso manterrà la scadenza di quello precedente.

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non sarà possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, ICP richiede la seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b. dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c. una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, ICP delibera l'emissione di un certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'ente di certificazione di provenienza del richiedente il trasferimento. Il certificato rilasciato, in aggiunta a quanto riportato al § 4.4, dovrà dare indicazione dell'emissione, in precedenza, da parte di altro OdC.

Nel caso in cui una persona fisica certificata ICP intenda trasferire il proprio certificato ad altro organismo di certificazione, dovrà provvedere a farne richiesta a ICP, che, per il tramite della Segreteria Tecnica, provvederà a comunicare al richiedente l'ammontare della penale da pagare (calcolata nella misura del 30% della quota da versare annualmente per ciascuno degli anni rimanenti rispetto alla data di scadenza della certificazione). ICP, una volta ricevuta evidenza del pagamento effettuato, entro 30 giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento, rende disponibile la documentazione di cui al punto b. alla persona fisica richiedente e provvede, entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'organismo di certificazione subentrante, a revocare il certificato.